

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 agosto 2006, n. 238/Pres.

**Regolamento di modifica del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 avente per oggetto: "Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche"**

- OMISSIS -

Regolamento abrogato da art. 22, c. 1, DPREg. 28/2/2023, n. 040/Pres. (B.U.R. 15/3/2023, n. 11), a seguito dell'abrogazione del DPREg. 07/2005.

Regolamento di modifica del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 avente per oggetto: “Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l’accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche”

Art. 1

(Modifica all’art. 2bis del D.P.Reg. n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005)

1. Il comma 8 dell’articolo 2bis del Decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005, modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 019/Pres. del 27 gennaio 2006, (Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l’accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche), è sostituito dal seguente:

“8. Lo svolgimento di attività formative ricomprese nelle macrotipologie A (Obbligo formativo) ed As (Obbligo formativo per ambiti speciali) può avvenire esclusivamente presso sedi didattiche accreditate per dette macrotipologie. Dette sedi devono essere possedute in via esclusiva dall’ente titolare dell’iniziativa formativa ovvero da altro ente accreditato nella Regione”.

Art. 2

(Modifica all’art. 6 del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005)

1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 6 del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005, è sostituita dalla seguente:

“e) affidabilità economico-finanziaria e patrimonio non negativo valutati sulla base dei bilanci degli ultimi due esercizi chiusi; i bilanci devono essere redatti secondo lo schema UE, supportati da un sistema di contabilità ordinaria. I bilanci devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e devono riportare gli estremi dell’approvazione da parte dell’Assemblea o dell’Organo interno a ciò deputato. Nel caso entrambi i bilanci, ovvero il bilancio più recente, presentino un patrimonio negativo, la domanda di accreditamento è rigettata. Gli enti pubblici tenuti ad applicare normative specifiche ed impossibilitati a redigere i bilanci secondo lo schema UE, devono presentare per ciascuno degli ultimi due esercizi il conto

consuntivo approvato, composto dal rendiconto finanziario, dal conto del patrimonio e dai relativi allegati firmati dal soggetto competente.”

### Art. 3

(Modifiche all’art. 8 del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005)

1. La lettera c) del comma 9 dell’articolo 8 del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005, è sostituita dalla seguente:

“c) deve avere la destinazione d’uso appropriata in rapporto all’attività che vi si intende svolgere e, in coerenza con la natura dell’immobile, riconducibile alle categorie “direzionale”, “opere pubbliche” o “opere di interesse pubblico” di cui rispettivamente alle lettere d), p) e q) dell’articolo 73, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52. La sede didattica può avere anche una diversa destinazione d’uso, purchè essa sia coerente con il settore formativo cui si riferisce l’attività di formazione professionale che l’ente intende ivi erogare.”

2. Il comma 12 dell’articolo 8 del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005, è sostituito dal seguente:

“12. Qualora venga chiesto l’accreditamento nella macrotipologia A (Obbligo formativo) ed As (Obbligo formativo per ambiti speciali) l’ente deve disporre, anche in via non esclusiva, di aree ricreative o di strutture sportive.”

### Art. 4

(Modifica all’art. 12 del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005 sono inseriti i seguenti:

“3bis Il requisito di efficacia si considera complessivamente raggiunto se tre indicatori su quattro risultano assolti.”

“3ter Il requisito di efficienza si considera complessivamente raggiunto se due indicatori su tre risultano assolti.”

### Art. 5

(Modifica all’art. 15 del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005)

1. Il comma 8 bis dell’articolo 15 del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005, è sostituito dal seguente:

“8bis Per le macrotipologie B (Formazione superiore), C (Formazione continua e permanente), Bs (Formazione superiore per ambiti speciali) e Cs (Formazione continua e permanente per ambiti speciali), nel caso in cui le verifiche di cui al comma 1 evidenzino la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento ad eccezione della destinazione d’uso di cui all’articolo 8, commi 8, lettera c) e 9, lettera c), relativamente alla sede operativa o ad una o più delle sedi didattiche oggetto di accreditamento, può essere concesso un accreditamento condizionato, qualora l’ente dimostri che è stata presentata al Comune competente domanda per il cambiamento di destinazione d’uso.”

## Art. 6

(Modifica all'art. 18 del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 del D.P.Reg. n.07/Pres./2005, è inserito il seguente:  
"3bis La disposizione di cui al comma 3 non si applica nei confronti degli enti che ottengono l'accREDITAMENTO definitivo in almeno una macrotipologia."

## Art. 7

(Modifica all'art. 19 del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005)

1. Al comma 4 dell'articolo 19 del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005, dopo la parola "accreditati" è inserita la seguente: "solo".

## Art. 8

(Modifiche all'art. 20 del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 20 del D.P.Reg. n.07/Pres./2005, è inserito il seguente:  
"5bis In luogo di quanto previsto al comma 5, lettera b), punto 1), gli enti pubblici impossibilitati a presentare i bilanci redatti secondo lo schema UE, presentano l'ultimo conto consuntivo approvato composto dal rendiconto finanziario, dal conto del patrimonio e dai relativi allegati firmati dal soggetto competente."

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 20 del D.P.Reg. n.07/Pres./2005, è inserito il seguente:  
"7bis Nel caso il bilancio depositato ai sensi del comma 5, lettera b) o il conto consuntivo presentato ai sensi del comma 5bis evidenzi un patrimonio negativo, gli enti presentano una relazione illustrativa delle azioni intraprese o da intraprendere per sanare le perdite. Detta relazione è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dall'Organo interno di controllo, ove esistente. In tal caso, l'accREDITAMENTO concesso all'ente è mantenuto a condizione che il primo bilancio, ovvero, il primo conto consuntivo successivo esponga un patrimonio positivo. Ove la condizione non si avveri, l'ente decade dall'accREDITAMENTO a far data dal provvedimento con cui la Direzione competente accerta il mancato verificarsi della condizione e può soltanto concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro il suddetto termine, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 37, comma 4, del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni."

## Art. 9

(Modifiche all'art. 23 del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 23 del D.P.Reg. n.07/Pres./2005, è inserito il seguente:  
"6bis Nel caso in cui sia stata presentata la domanda di cui al comma 6, l'accREDITAMENTO ottenuto ai sensi del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 207/Pres./2002, è prorogato sino alla conclusione delle verifiche istruttorie attuate ai sensi del presente Regolamento."

2. Il comma 12 bis dell'articolo 23 del D.P.Reg. n.07/Pres./2005, è sostituito dal seguente:  
"12bis In sede di prima applicazione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera e), qualora uno o entrambi i bilanci depositati ai sensi del citato articolo 6 presentino un patrimonio negativo, gli enti già accreditati ai sensi del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 207/Pres./2002 e gli enti il cui accreditamento provvisorio sia stato prorogato ai sensi del comma 3 del presente articolo, ove sussistano gli ulteriori requisiti richiesti, possono ottenere un accreditamento condizionato alla presentazione di due bilanci approvati, consecutivi, in cui il patrimonio esposto risulti positivo. A tale fine, gli enti presentano una relazione illustrativa delle azioni intraprese o da intraprendere per sanare le perdite. Detta relazione è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dall'Organo interno di controllo, ove esistente."

3. Dopo il comma 12bis dell'articolo 23 del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005, sono inseriti i seguenti:  
"12ter La condizione di cui al comma 12bis deve verificarsi entro tre anni dalla data del provvedimento di concessione dell'accREDITAMENTO. In caso contrario l'ente decade dall'accREDITAMENTO dalla data del provvedimento che accerta il mancato verificarsi della condizione. In caso di decadenza dall'accREDITAMENTO condizionato, l'ente può soltanto concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro il suddetto termine, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 37, comma 4, del Regolamento emanato con D.P. Reg. n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni."

"12quater In sede di prima applicazione, gli enti già accreditati ai sensi del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 207/Pres./2002 e gli enti il cui accreditamento provvisorio sia stato prorogato ai sensi del comma 3 del presente articolo, titolari di sedi per le quali è in corso di realizzazione un progetto di adeguamento approvato dal competente comando provinciale dei Vigili del Fuoco, possono chiedere la sospensione della procedura istruttoria per un massimo di un anno, al fine di acquisire e produrre la documentazione di cui all'allegato D, necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti logistici."

#### Art. 10

(Sostituzione degli allegati A, C, D, E, F, G ed I del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005)

1. Gli allegati A, C, D, E, F, G ed I del D.P.Reg. n. 07/Pres./2005, sono sostituiti dagli allegati A, C, D, E, F, G ed I del presente Regolamento.

#### Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.